

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

### COMUNICATO UFFICIALE N. 221/CGF

(2009/2010)

#### TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL COM. UFF. N. 202/CGF – RIUNIONE DEL 19 MARZO 2010

#### Collegio composto dai Signori:

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Mario Zoppellari, Avv. Serapio Deroma, Avv. Patrizio Leozappa, Dr. Antonio Patierno – Componenti; Ing. Marino Gianandrea - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

#### **1) DEFERIMENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL CONI A CARICO DEL CALCIATORE IMAD AGDID, ATTUALMENTE TESSERATO IN FAVORE DELL'A.D. C5 FUTSAL CARMENTA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2.1 DEL CODICE WADA.**

Al termine della gara di Calcio a 5 del 24.1.2010, disputata tra Futsal Carmenta e Isolotto C5 del Campionato di Serie B, Girone B, il calciatore Imad Agdid della società Futsal Carmenta è stato sottoposto a controllo antidoping e le relative analisi hanno dato esito positivo.

Disposta l'immediata sospensione cautelare del calciatore, osserva nel merito Codesta Corte che i fatti risultano acclarati in maniera incontrovertibile sia perché non vi è alcun dubbio sulle operazioni di prelievo e di analisi, sia perché la circostanza dell'assunzione di sostanza vietata, ancorché ne abbia escluso la volontarietà, è stata confermata dallo stesso calciatore.

Ferma quindi un'affermazione di piena colpevolezza, devesi però riconoscere allo stesso, un corretto comportamento processuale che lo ha indotto a riconoscere pienamente l'addebito ed una fattiva collaborazione, a fronte della quale ha indicato dapprima solo con il soprannome e quindi con le reali generalità ed il numero di tessera, altro atleta coinvolto nella medesima censurabile circostanza.

Si debbono pertanto riconoscere le attenuanti e la riduzione della pena edittale nei termini di cui in dispositivo.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del deferimento come sopra proposto dall'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. infligge al calciatore Imad Agdid la sanzione della squalifica per mesi 18.

IL PRESIDENTE

Italo Pappa

-----

**Publicato in Roma il 14 aprile 2010**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete